

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se l'accordo di recesso[[1]](#footnote-1) non è ratificato, il diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data del recesso. Il Regno Unito diventerebbe allora un "paese terzo".

Il recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo inciderebbe sulla continuità della prestazione dei servizi di trasporto stradale e aereo tra l'Unione e il Regno Unito, il cui fondamento giuridico nel diritto dell'Unione verrebbe meno al momento del recesso. Ne deriverebbero l'interruzione della connettività e gravi perturbazioni dei trasporti stradali e aerei tra l'Unione e il Regno Unito.

Nella comunicazione del 13 novembre 2018 intitolata "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza"[[2]](#footnote-2), la Commissione ha definito i principi alla base delle misure di emergenza, tra i quali la durata rigorosamente limitata di tali misure.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (articolo 50) ha rinnovato l'invito ad intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili.

Il 19 dicembre 2018 la Commissione europea ha pertanto adottato proposte per una serie di misure di emergenza al fine di garantire la connettività di base tra l'Unione e il Regno Unito, comprese proposte di regolamenti atti a garantire i collegamenti di base per il trasporto su strada[[3]](#footnote-3) e la connettività di base del trasporto aereo[[4]](#footnote-4). In vista del recesso del Regno Unito previsto per il 30 marzo 2019, in data 25 marzo 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/501, che garantisce i collegamenti di base per il trasporto su strada[[5]](#footnote-5) [di seguito "regolamento (UE) 2019/501"], e il regolamento (UE) 2019/502, che garantisce una connettività di base del trasporto aereo[[6]](#footnote-6) [di seguito "regolamento (UE) 2019/502"].

In linea con i principi sottesi alle misure di emergenza, entrambi i regolamenti hanno una portata limitata e sono destinati ad essere applicati per periodi di tempo limitati. Considerata la data di recesso iniziale, il regolamento (UE) 2019/501 si applica fino al 31 dicembre 2019, anche in considerazione dei possibili accordi da raggiungere nell'ambito del sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) per assicurare i collegamenti di base. Tenuto conto delle specificità stagionali del settore dell'aviazione e al fine di agevolare la prestazione di servizi di trasporto aereo, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2019/502 è stato allineato alla scadenza della stagione invernale IATA 2019/20.

I regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 sono stati adottati poco dopo una prima breve proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 12 aprile 2019. In seguito all'adozione di tali atti, su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019[[7]](#footnote-7) il Consiglio europeo (articolo 50) ha convenuto di prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019.

A meno che il Regno Unito non ratifichi l'accordo di recesso entro il 31 ottobre 2019 o richieda una terza proroga, concordata dal Consiglio europeo (articolo 50) all'unanimità, il termine a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE scadrà a tale data. Senza un accordo che garantisca un recesso ordinato, il Regno Unito diventerà quindi un paese terzo a partire dal 1º novembre 2019.

Nella sua comunicazione del 12 giugno 2019 sullo "Stato attuale dei preparativi delle misure di emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea"[[8]](#footnote-8), la Commissione ha concluso che tutte le misure di preparazione e di emergenza a livello dell'UE sono ancora idonee. È tuttavia evidente che la proroga di sette mesi del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019 incide su talune misure di emergenza già adottate. Ciò riguarda in particolare le misure di emergenza che cessano di applicarsi ad una data prestabilita, come i regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502. Nella comunicazione del 12 giugno 2019 la Commissione si è già impegnata a valutare se tali atti richiedano adeguamenti tecnici per tener conto della nuova tempistica del recesso del Regno Unito.

In particolare nel caso del regolamento (UE) 2019/501, qualora sia mantenuto il periodo di applicazione inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2019 e il Regno Unito receda dall'Unione senza accordo il 1º novembre 2019, ciò limiterebbe a soli due mesi il periodo di applicazione del regolamento precludendo così il raggiungimento dei suoi obiettivi, nella misura in cui questi ultimi dipendono dal periodo di applicazione del regolamento.

Analogamente, qualora cessi di applicarsi il 30 marzo 2020, come previsto attualmente, il regolamento (UE) 2019/502 si applicherebbe per meno della metà del periodo di applicazione inizialmente previsto. Ne deriverebbe una limitazione significativa del periodo durante il quale i vettori del Regno Unito sarebbero in grado di operare voli verso l'Unione.

Occorre garantire, nonostante il rinvio della data di recesso del Regno Unito, il pieno raggiungimento degli obiettivi dei regolamenti di emergenza già adottati, quali definiti inizialmente, nella misura in cui tali obiettivi dipendono dal periodo di applicazione di detti regolamenti. La presente proposta mira pertanto a prorogare di sette mesi il periodo di validità dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502, in modo che la durata di tale proroga corrisponda alla durata della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE. Tale proroga è in linea con i principi sottesi alle misure di emergenza, in particolare il principio secondo cui la durata di tali misure di emergenza dovrebbe essere rigorosamente limitata.

Si propone pertanto che il regolamento (UE) 2019/501 cessi di applicarsi il 31 luglio 2020 anziché il 31 dicembre 2019. Inoltre, per garantire che l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/501 sia disponibile per un periodo significativo, corrispondente alla durata inizialmente prevista, il periodo durante il quale i servizi di trasporto di passeggeri su strada possono essere prestati nella regione di frontiera dell'Irlanda dovrebbe essere fissato a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento. Tale disposizione dovrebbe sostituire l'attuale riferimento alla data finale del 30 settembre 2019. Il termine per l'esercizio da parte della Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento dovrebbe essere adeguato alla nuova data in cui tale regolamento cessa di applicarsi. I termini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento dovrebbero rimanere invariati.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) 2019/502, conformemente ai termini della presente proposta esso cesserebbe di applicarsi al più tardi il 24 ottobre 2020, vale a dire l'ultima data della stagione estiva IATA per il 2020. Il regolamento manterrebbe in tal modo il periodo di applicazione di 12 mesi inizialmente previsto.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta consiste in una modifica limitata di alcune disposizioni relative al periodo di applicazione di due regolamenti vigenti che hanno carattere di *lex specialis* e affrontano alcune delle conseguenze derivanti dal fatto che il diritto dell'Unione non si applicherà più al Regno Unito. Le disposizioni sostanziali degli atti modificati rimangono impregiudicate e continueranno ad applicarsi. La presente proposta è dunque del tutto coerente con la normativa vigente.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è pienamente in linea con le misure di emergenza dell'Unione per il recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo di recesso ed è parte integrante di tali misure.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Considerando che le basi giuridiche dei due regolamenti da modificare sono costituite rispettivamente dall'articolo 91, paragrafo 1, e dall'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento di modifica dovrebbe basarsi sui medesimi articoli.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché la proposta modifica disposizioni vigenti del diritto dell'Unione, il suo obiettivo può essere conseguito solo mediante un'azione a livello dell'Unione.

• Proporzionalità

La proposta di regolamento è considerata proporzionata poiché si limita a quanto necessario per affrontare le ripercussioni della proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE per il recesso del Regno Unito dall'Unione sui vigenti regolamenti di emergenza in materia di collegamenti del trasporto stradale e aereo. Si astiene dall'apportare modifiche di portata generale non correlate alla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE.

• Scelta dell'atto giuridico

Poiché la proposta mira a modificare due regolamenti vigenti, anche l'atto giuridico scelto è un regolamento. Dato il numero limitato delle modifiche proposte, non è necessario procedere alla rifusione dei due regolamenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente a causa della portata limitata della proposta di regolamento e della natura eccezionale e una tantum dell'evento che rende necessaria la presente proposta poco dopo l'adozione dei due atti in questione.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente a causa della portata limitata della proposta di regolamento e della natura eccezionale e una tantum dell'evento che rende necessaria la presente proposta. Come spiegato in precedenza, la proposta mira semplicemente ad applicare l'impostazione su cui si fondano i due atti in questione alla nuova situazione successiva alla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE in relazione a diversi termini temporali.

• Assunzione e uso di perizie

La presente proposta è stata oggetto di analisi giuridiche e tecniche interne per garantire che la misura proposta raggiunga la finalità prevista, limitandosi al tempo stesso a quanto strettamente necessario.

• Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto non è necessaria in ragione del carattere eccezionale della situazione e della portata limitata della proposta. Come spiegato in precedenza, la proposta mira semplicemente ad applicare l'impostazione su cui si fondano i due atti in questione alla nuova situazione successiva alla proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE in relazione a diversi termini temporali.

• Diritti fondamentali

La proposta non ha alcuna incidenza sull'applicazione o sulla protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente in ragione della portata e della durata limitate della misura proposta.

2019/0179 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[[9]](#footnote-9),

visto il parere del Comitato delle regioni[[10]](#footnote-10),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(2) In preparazione alla possibilità di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo il 30 marzo 2019, in data 25 marzo 2019 sono stati adottati i regolamenti (UE) 2019/501[[11]](#footnote-11) e (UE) 2019/502[[12]](#footnote-12) del Parlamento europeo e del Consiglio per garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada e per il trasporto aereo tra l'Unione e il Regno Unito.

(3) Tali atti sono stati adottati poco dopo una prima breve proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 12 aprile 2019. Su richiesta del Regno Unito, l'11 aprile 2019[[13]](#footnote-13) il Consiglio europeo ha deciso di prorogare ulteriormente tale periodo fino al 31 ottobre 2019. A meno che il Regno Unito non ratifichi l'accordo di recesso[[14]](#footnote-14) entro il 31 ottobre 2019 o richieda una terza proroga, che il Consiglio europeo deve concordare all'unanimità, il termine a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE scadrà a tale data. Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo a decorrere dal 1º novembre 2019.

(4) I regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 cessano di applicarsi rispettivamente il 31 dicembre 2019 e il 30 marzo 2020. Al fine di affrontare le conseguenze della nuova tempistica per il recesso del Regno Unito dall'Unione, a seguito dell'ulteriore proroga di sette mesi del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato tenendo conto dei principi fondamentali sottesi alle misure di emergenza e dei periodi di applicazione inizialmente previsti per tali regolamenti.

(5) Data la proroga di sette mesi del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe essere prorogato di sette mesi fino al 31 luglio 2020. Ciò dovrebbe mantenere il periodo di applicazione di nove mesi inizialmente previsto e garantire, in relazione al periodo di applicazione del regolamento, il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere temporaneamente i collegamenti per il trasporto stradale dopo il recesso del Regno Unito.

(6) Occorre garantire, per il medesimo periodo di sei mesi inizialmente previsto, la possibilità di effettuare l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell'Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di passeggeri tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Il riferimento alla data finale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe pertanto essere sostituito da un riferimento a un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento.

(7) Al fine di garantire la continuità dell'imbarco e dello sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell'Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di passeggeri tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, la validità delle autorizzazioni per gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe anch'essa essere adeguata alla nuova data in cui tale regolamento cessa di applicarsi.

(8) Il termine per l'esercizio da parte della Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe essere adeguato alla nuova data in cui tale regolamento cessa di applicarsi.

(9) Data la proroga di sette mesi del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, in assenza di adeguamenti il regolamento (UE) 2019/502 si applicherebbe per meno della metà del periodo inizialmente previsto qualora tale regolamento cessasse di applicarsi il 30 marzo 2020. Ne deriverebbe una limitazione significativa del periodo durante il quale i vettori del Regno Unito sarebbero in grado di operare voli verso l'Unione. Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2019/502 dovrebbe pertanto essere prorogato di altri sette mesi al fine di rispettare il periodo di applicazione inizialmente previsto. Il regolamento (UE) 2019/502 dovrebbe cessare di applicarsi al più tardi il 24 ottobre 2020, in modo che tale data coincida con l'ultimo giorno della stagione estiva IATA del 2020.

(10) Tenendo conto dell'incertezza circa la data di applicazione dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 e al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento si applichino tempestivamente in tutte le circostanze, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Modifiche del regolamento (UE) 2019/501**

Il regolamento (UE) 2019/501 è così modificato:

1) all'articolo 2, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell'Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 12, secondo comma;";

2) all'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorizzazioni che rimangono valide nel quadro del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non supera il 31 luglio 2020.";

3) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 luglio 2020.";

4) all'articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 luglio 2020.".

Articolo 2

**Modifiche del regolamento (UE) 2019/502**

All'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/502, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il 24 ottobre 2020.".

Articolo 3

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. COM(2018) 880 final del 13.11.2018. [↑](#footnote-ref-2)
3. COM(2018) 895 final del 19.12.2018. [↑](#footnote-ref-3)
4. COM(2018) 893 final del 19.12.2018. [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 39). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 49). [↑](#footnote-ref-6)
7. Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-7)
8. COM(2019) 276 final del 12.6.2019. [↑](#footnote-ref-8)
9. GU C […] del […], pag. […]. [↑](#footnote-ref-9)
10. GU C […] del […], pag. […]. [↑](#footnote-ref-10)
11. Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 39). [↑](#footnote-ref-11)
12. Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 49). [↑](#footnote-ref-12)
13. Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-13)
14. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1). [↑](#footnote-ref-14)